



IL TRIBUNALE DI MONZA

Sezione Fallimentare, riunito in camera di consiglio, nella persona dei seguenti Magistrati:

Dr. Alida PALUCHOWSKI - Presidente

Dr. Mirko BURATTI – Giudice

Dr. Cinzia FALLO – Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Vista la comparsa di costituzione per l'omologa della procedura di Concordato Preventivo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.180 legge 16 marzo 1942 n.267, così come modificato dall'art. 2 della legge di conversione 14 maggio 2005 n.80, depositato in data 21 febbraio 2014, e presentato da

BT.T. SRL, con sede legale in Giussano(MB), via G.Pascoli,n.44(C.F.00861630150),in persona dell'Amministratore, Sig.Giuseppe Fumagalli,nato a Trezzo sull'Adda il 7.02.1959, rappresentata e difesa in forza di procura in calce al ricorso dall'Avv.Marco Corbetta ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo,in Giussano, Via Prealpi,n.13/a;

premesso che, in data 22 ottobre 2013, la ricorrente ha presentato domanda di concordato preventivo con riserva,ex art.161, comma sesto,R.D.267/42 ed in data 21 febbraio 2014 ha depositato la proposta, il piano e la documentazione indicata ai commi 2° e 3° dell'art.161 L.F. ;

precisato che:

a)il piano prevedeva il soddisfacimento integrale delle spese di giustizia e dei crediti prededucibili e dei creditori privilegiati ed il pagamento dei creditori chirografari(non


A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a final vertical stroke.

suddivisi in classi e composti da fornitori, istituti di credito per la parte non coperta da privilegio ipotecario e da altri creditori chirografari) in una percentuale pari al 44,59% - nonché dei creditori chirografari postergati al soddisfacimento degli altri creditori sociali, per finanziamento soci e debiti verso l'amministratore - attraverso la messa a disposizione di quanto realizzabile dalla liquidazione delle attività aziendali (comprendenti il compendio immobiliare di proprietà in parte locato a terzi; macchinari; attrezzature industriali ed altri cespiti materiali; l'incasso dei residui crediti commerciali e dei crediti diversi riferiti in massima parte a rimborsi assicurativi conseguenti ad un sinistro subito); erano indicati tempi relativamente brevi per la realizzazione dell'attivo, stimati in 12 mesi dall'omologa, consentendo di ipotizzare la ripartizione in favore di tutti i creditori nell'arco di 15-18 mesi dalla presentazione del piano;

b) l'attivo messo a disposizione dei creditori era stato indicato dalla società proponente in Euro 4.466.855, composto, oltre che dalle disponibilità liquide della società, pari ad Euro 146.110, dalla stima del realizzo dell'immobile (per Euro 3.500.000); dal realizzo degli strumenti, macchinari ed altri beni mobili il cui valore di realizzo è stato assunto in Euro 310.000 e dall'incasso dei crediti, per Euro 656.472, per raggiungere gli obiettivi del concordato (Euro 622.995 da destinare al pagamento delle spese in prededuzione, Euro 3.629.440 per il pagamento dei creditori privilegiati nella misura del 100% ed Euro 214.450 da destinare al pagamento dei creditori chirografari nella percentuale suindicata).

Con decreto, in data 18 marzo 2014, il Tribunale ha ammesso la società alla procedura di concordato, nominando quale Commissario Giudiziale la Dott.ssa Elena Quadrio e fissando l'adunanza dei creditori per il giorno 8 luglio 2014.

Il Commissario ha depositato nei termini di legge la propria relazione, ex art. 172 L.F., nella quale ha evidenziando che la rettifica delle poste attive e passive operate consente di ritenere realizzabile, oltre all'integrale soddisfacimento dei creditori prededucibili e privilegiati, una ripartizione a favore dei creditori chirografari in una misura compresa tra il 16,64%, nell'ipotesi prudenziale ed il 50,48% nel cd. *best case*, nel caso in cui cioè si realizzassero contemporaneamente entrambe le sacche di efficienza ipotizzate e meglio descritte nella relazione (nello specifico, legate ai rimborsi assicurativi di cui al giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Monza, promosso da Vierre Tranciati e nel quale BT.T. si è

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a vertical stroke, with the number '2' written below it.

costituita quale terza chiamata in causa nei confronti delle compagnie assicuratrici per ottenere il risarcimento dei danni - a seguito dell'incendio all'essiccatoio stirante di proprietà di BT.T e nel quale era in lavorazione merce di proprietà di Vierre Tranciati - ed al possibile esito della vendita del compendio immobiliare, cfr. pag.79-85).

Il Commissario ha precisato che *"entrambe le ipotesi presuppongono una vendita del compendio immobiliare ad un prezzo pari ad Euro 3.500.000. Qualora l'esito della vendita dovesse essere migliore, la percentuale attribuibile al ceto chirografario in entrambi i casi verrebbe incrementata; per contro, il punto di caduta ovvero il prezzo minimo per garantire quantomeno l'integrale pagamento di prededuzione e privilegio è stimabile in Euro 3.385.539 nella cd. "ipotesi di lavoro prudentiale" ed in Euro 3.249.145 nel best case"*.

Infine, ha precisato che la dichiarazione di fallimento non necessariamente potrebbe riservare migliori previsioni di realizzo dei beni e non costituirebbe per i creditori una migliore garanzia di soddisfacimento delle loro ragioni di credito, anche alla luce dell'improbabile possibilità di esperire azioni revocatorie fallimentari e/o azioni di responsabilità in capo all'organo amministrativo.


Ha, dunque, concluso esprimendo parere favorevole al proseguimento della procedura di concordato.

All'udienza fissata per l'adunanza dei creditori, tenutasi in data 28 maggio 2013, il Commissario riassumeva i termini della proposta concordataria formulata dalla società; poiché nessun creditore era presente si prolungavano le formalità relative nei venti giorni successivi.

Visto il risultato della votazione in esito alla quale la proposta è stata approvata, avendo espresso voto in tal senso il 96,36% dei creditori sociali ammessi al voto, rappresentanti crediti per complessivi Euro 488.812,87;

visto il provvedimento 16.09.2014 del Tribunale di Monza con il quale si dava atto del raggiungimento delle maggioranze di cui agli artt.177 e 178 l.f. e si fissava quale udienza per il giudizio di omologa la data del 5 novembre 2014;

vista la memoria di costituzione depositata dalla società ricorrente in data 24 ottobre 2014;

A handwritten signature or stamp consisting of several overlapping loops and a central vertical stroke, possibly representing a signature or a specific mark.

ritenuto che il controllo del Tribunale in sede di omologa sia limitato, sotto il profilo formale, al vaglio della sussistenza delle maggioranze di legge ed al persistere delle condizioni di ammissibilità che devono permanere per tutta la durata della procedura;

preso atto che tra le condizioni, soggettive ed oggettive della domanda, appare preminente l'esistenza di un piano formale di ristrutturazione del debito e/o di soddisfazione del credito che deve essere anche fattibile (in base al combinato disposto dell'art. 160 e 161 L.F.);


rilevato che tra i controlli che la legge consente al commissario durante tutta la procedura vi è quello inerente il persistere della fattibilità del piano per tutta la sua durata;

preso atto che il commissario, nella relazione ex art. 180 L.F., depositata il 24 ottobre 2014, dopo avere esposto i fatti intervenuti successivamente al deposito della domanda e precisamente:

- a) ricezione di una proposta irrevocabile d'acquisto di tutto il compendio mobiliare avanzata dalla società Trademak S.r.l. verso un corrispettivo di Euro 250.000; l'accettazione della proposta determina una riduzione dell'attivo concordatario di Euro 50.000;
- b) in ordine al passivo, è stato notificato verbale di accertamento Enasarco per complessivi Euro 9.234,92, aventi rango privilegiato, oltre ad Euro 5.101,91 per sanzioni, di cui il 50% aventi natura privilegiata e la restante metà di rango chirografario;

ha affermato, conseguentemente, che la riduzione dell'attivo concordatario e l'aumento del passivo vanno ad incidere sensibilmente sul grado di soddisfazione stimato a favore del ceto chirografario: la società sarebbe in grado di soddisfare, oltre all'intero ceto privilegiato, il 7,63% del valore nominale dei debiti chirografari, in quella che è definibile come ipotesi di lavoro prudentiale e, nell'ipotesi di contemporanea realizzazione delle due sacche di efficienza ipotizzate, il grado di soddisfazione del ceto chirografario potrebbe attestarsi al 37,85% del valore nominale dei debiti aventi tale rango (cfr. pag. 12-13);


Il Commissario Giudiziale ha pertanto concluso esprimendo parere favorevole all'omologa, in virtù di tutte le considerazioni già espresse anche nella relazione ex art. 172 L.F. (e richiamando anche sul punto la sostanziale mancanza, nell'ipotesi di fallimento di B.T.T. Srl,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a central vertical stroke, positioned in the bottom right corner of the page.

di ragioni che indichino questa soluzione preferibile all'intrapresa strada concordataria), ribadendo la convenienza per il ceto creditorio della soluzione proposta; ritenuto che le condizioni di ammissibilità al concordato che esistevano all'atto dell'ammissione sono state rafforzate, come sopra meglio chiarito, nel corso della procedura e che i creditori hanno espresso un considerevole assenso alla proposta, in misura superiore al minimo previsto, e su una proposta che - tenuto conto delle precisazioni rese dal commissario nella relazione ex art. 180 L.F. (con particolare riferimento all'offerta di acquisto in blocco dell'intero compendio mobiliare che consentirebbe l'immediato incasso di Euro 75.000) ha già consentito di sostanziare un miglioramento del quadro complessivo offerto ai creditori e che potrebbe incrementarsi ulteriormente, qualora l'esito della vendita dell'immobile dovesse avvenire ad un prezzo superiore a quello previsto, addivenendosi ad una percentuale di soddisfacimento massimo in termini di realizzo del ceto chirografario - mantiene inalterato e valido il contenuto pattizio sul quale il consenso stesso si è formato; rilevato che l'attività di esecuzione del concordato consisterà essenzialmente nella vendita dell'immobile e nell'incasso dei crediti della società, i cui tempi sono stati indicati, giova ricordarlo, dalla ricorrente in 18 mesi dall'omologa e che il Commissario, nella relazione ex art.180 L.F., ha ritenuto quale obiettivo raggiungibile nei prossimi 18 mesi (cfr. pag.4); letto l'art. 180 l.f., il Tribunale, al termine del giudizio di omologazione, preso atto del parere favorevole espresso dal Pubblico Ministero per iscritto in data 5 novembre 2014; ritenuto che le somme da versarsi ai creditori irreperibili dovranno essere accantonate, a cura del liquidatore e sotto il controllo del Commissario, su un conto corrente scelto tra quelli aperti nelle banche convenzionate;

OMOLOGA

il concordato presentato da "BT.T. SRL", con sede legale in Giussano (MB), via G.Pascoli, n.44 (C.F.00861630150), rappresentata e difesa in forza di procura in calce al ricorso dall'Avv. Marco Corbetta ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, in Giussano, Via Prealpi, n.13/a;

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a vertical stroke, with the number '5' written below it.

NOMINA

Liquidatore Giudiziario la Dott.ssa Egle MURATERRA(C.F.MRTGNN69P48I452J), con studio in Monza, via Manzoni, n.56;

DISPONE

Che il Liquidatore provveda a liquidare i beni previa pubblicità e con procedure competitive e trasparenti, in quanto vantaggiose per la procedura, previa acquisizione del parere del commissario giudiziale e dell'autorizzazione del comitato dei creditori;

che lo stesso provveda a redigere i piani di riparto per il pagamento dei creditori in collaborazione e sotto la sorveglianza del commissario;

dispone altresì che il Liquidatore provveda ad incassare i crediti residui e a compiere le attività necessarie per ottenere il rimborso dei crediti tributari, previa acquisizione del parere del commissario giudiziale e dell'autorizzazione del comitato dei creditori;

DISPONE

Al fine di consentire il miglior controllo sulla gestione della liquidazione che il liquidatore relazioni ogni due mesi il Commissario, il Comitato dei Creditori ed il Giudice delegato in ordine alle attività liquidatorie poste in essere, mediante deposito di documenti da inserire nel fascicolo del concordato;

entro i primi due mesi redige un programma della liquidazione che intende svolgere con tempi e modi e

il Commissario Giudiziale sorveglierà lo svolgimento della liquidazione e terrà informato il Comitato dei Creditori ed il Giudice Delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione;


NOMINA

Componenti del comitato dei creditori:

- CREDITO VALTELLINESE;
- PALEARI NATALE;
- EDISON ENERGIA S.P.A.;

DISPONE


Che il presente decreto sia pubblicato ed affisso ai sensi dell'art.17 l.f. e che sia comunicato alla debitrice nel domicilio eletto, nonché al Commissario Giudiziale Dott.ssa Elena QUADRIO ai sensi dell'art.180 nuova formulazione.



Così deciso in Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile del Tribunale di Monza in data 5 novembre 2014.

Il Presidente

(Dott.ssa Alida Paluchowski)



Il Giudice estensore

(dott.ssa Cinzia Fallo)

